



# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Piazza San Martino, 1 - ☎ 0733/550601 - Fax. 0733/550419

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Del 29-12-2020

**Oggetto:** ADEMPIMENTI EX. ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 19:00, presso il Teatro Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

**Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:**

SANTINELLI MATTEO	P	LUCIANI DOMENICO	A
BERNASCONI ANDREA	P	SIMONELLI LUCA	A
CUCCIOLETTA DANIELA	P	MATTEUCCI MATTEO	P
MITILLO GIANLUCA	P	TEDESCHI LUIGI	P
ACCIARRESI ROBERTO	P	GIUSTOZZI ANDREA	P
DAMIANI DANILA	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

ESPOSITO ANTONIO ANGELO	P
FLORA GIUSEPPE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco SANTINELLI MATTEO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

ACCIARRESI ROBERTO

MATTEUCCI MATTEO

GIUSTOZZI ANDREA

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Prot. n. 357

PREMESSO che il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), adottato con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, in vigore dal 23 settembre 2016 e successivamente integrato e variato con il D.Lgs. n. 100/2017, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), così come modificato ed integrato, da ultimo, con le disposizioni di cui al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 20 del predetto D.Lgs. n. 175/2016 il quale testualmente prevede *“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 47 del 23/12/2019, esecutiva nei modi di legge, ad oggetto “Adempimenti ex d.lgs. 175/2016 comunicazione relazione sul processo di ricognizione delle società' partecipate” con la quale, il Comune di Petriolo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.24 del predetto Testo Unico, ha proceduto ad una ricognizione, di carattere straordinario, di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto TUSP n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, ivi comprese i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che il Comune, fermo restando e nei limiti di quanto sopra indicato al comma 1, ai sensi dell'art. 4, comma 2, TUSP, può “[...] direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ATTESO, inoltre, che il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 3, TUSP, può “Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a mente del quale “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- A) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TUSP;
- B) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- C) condizioni indicate nell'art. 20, c. 2, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

EVIDENZIATO come il nuovo disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede diverse novità, rispetto alla precedente disciplina, tra le quali:

- Nella definizione di “*società*” vengono ricondotti, non solo gli organismi di cui al titolo V - libro V del codice civile, ma anche le società cooperative come definite al titolo VI - capo I - libro V del codice civile, aventi anche come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile.
- Per le “*società in house*” viene specificato come le stesse, oltre alla sussistenza di controllo analogo/controllo analogo congiunto, debbano soddisfare le condizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 relative al requisito dell'attività prevalente e per la partecipazione di capitali privati.
- Nella definizione di “*amministrazioni pubbliche*”, oltre a quelle ricomprese nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, vengono ricompresi anche i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
- Con riferimento alle “*società quotate*” vengono ricomprese le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

- Nella definizione di “*servizi di interesse generale*” vengono previste le attività di produzione e di fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.
- Nella definizione di “*servizi di interesse economico generale*” sono ricompresi i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su mercato.

ATTESO che il Comune di Petriolo è presente nel capitale sociale delle seguenti società:

- Task s.r.l.;
- Tennacola s.p.a.;
- Cosmari s.r.l.;

RITENUTO che la partecipazione del Comune di Petriolo nell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), riguardante il Servizio Idrico Integrato, non rientri tra quelle oggetto del presente piano in quanto trattasi di Consorzio obbligatorio tra Comuni;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO, allo scopo, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P;

VALUTATO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’allegato “A” al presente provvedimento, costituito dall’insieme delle schede di rilevazione predisposte, documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016, occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, dismissione che, allo stato attuale, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dalla data di esecutività della presente deliberazione;

TENUTO CONTO delle specifiche linee guida recentemente pubblicate, definite d'intesa tra il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti, sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

ACCERTATO, come meglio evidenziato nelle allegate schede, che non sono state rilevate, al momento, mediante rigorosa applicazione dei principi definiti a riguardo dal D.Lgs. n. 175/2016 e successive variazioni, partecipazioni da alienare e/o dismettere, in quanto le stesse sono volte alle attività indicate dall'art.4, comma 2, del T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ossia produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 18/2020 con il quale si attribuiscono le funzioni di responsabile del Settore Amministrativo contabile, nonché di Vice segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, al dott. Stefano De Angelis;

VISTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario per ciò che attiene la regolarità tecnica contabile;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

## PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Petriolo alla data del 31 dicembre 2019, definendole ed accertandole così come meglio evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il dispositivo della presente deliberazione e i suoi allegati costituiscono, ad ogni effetto di legge, l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Petriolo detiene le partecipazioni, e il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- 4) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltre che alla competente sezione della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo.
- 5) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- 6) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli UNANIMI. resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Petriolo alla data del 31 dicembre 2019, definendole ed accertandole così come meglio evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il dispositivo della presente deliberazione e i suoi allegati costituiscono, ad ogni effetto di legge, l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Petriolo detiene le partecipazioni, e il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
4. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltre che alla competente sezione della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo.
5. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
6. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
7. Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup> del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.



ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 09-12-2020

Regolarita' TECNICA

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE ANGELIS STEFANO

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce "effetti indiretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 29-12-2020

Regolarita'  
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DE ANGELIS STEFANO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DE ANGELIS STEFANO**

-----  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/01/2021 senza reclami;
- e' divenuta esecutiva il giorno: 29/12/2020
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DE ANGELIS STEFANO**